



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

CRITERI E MODALITA'

Art. 1

*(Finalità)*

1. Il presente atto disciplina la destinazione del Fondo regionale destinato alla corresponsione degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nonché la presentazione delle relative denunce.

Art. 2

*(Definizioni)*

1. Per sinistro stradale si intende l'evento accidentale che vede coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell'indennizzo l'espressione "fauna selvatica" causativa di incidenti stradali è da intendersi riferita alle specie dei soli ungulati selvatici.

Art. 3

*(Danno indennizzato)*

1. Il fondo ristora i soli danni subiti dai veicoli di proprietà del soggetto in regola con il pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Marche.

Art. 4

*(Localizzazione del sinistro)*

1. Le disposizioni del presente atto si applicano in favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dalla fauna selvatica sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione nonché quelle ricomprese nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali e aree attrezzate, ai sensi della L. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e della L.R. 15/1994 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

Art. 5

*(Indennizzo)*

1. L'indennizzo è attivato solo in presenza di collisione tra animale e veicolo impattante, escluso il successivo scontro con altri veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza scontro con l'ungulato.
2. L'accesso al fondo può essere ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro e quindi del ritrovamento in prossimità dell'evento dell'animale morto o ferito coinvolto nel sinistro stradale, accertato con verbale redatto dai soggetti di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall' articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o da personale dell'azienda sanitaria locale ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) incaricato della vigilanza, intervenuti sul luogo del sinistro.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito di impatto tra l'autoveicolo e l'animale, per accedere al fondo è necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di cui al comma 1, si evinca con certezza il nesso causale dell'evento.

Art. 6

*(Liquidazione indennizzi)*

1. Sulla base delle disponibilità del Fondo la struttura regionale competente provvede a liquidare gli indennizzi ai soggetti ammessi a contributo in misura non superiore al 50% del danno accertato.
2. L'indennizzo è liquidato alle domande ammesse sulla base della documentazione presentata, allegata al modello di domanda, a seguito di verifiche che escludano comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto e comunque a fronte di una percentuale di responsabilità non superiore al 20%.

Art. 7

*(Attività della regione)*

1. La struttura regionale preposta alla ricezione delle denunce dei sinistri, all'istruttoria delle relative pratiche nonché all'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto, provvede alla relativa perizia avvalendosi di strutture esterne per la stima dei danni solo per le domande ritenute ammissibili ai sensi del presente atto.

Art. 8

*(Presentazione della denuncia)*

1. Il proprietario di veicolo coinvolto in un incidente stradale, causato dagli ungulati, deve entro e non oltre 30 giorni denunciare l'incidente, anche a mezzo fax, al competente ufficio della Regione. Alla denuncia va allegata copia del verbale redatto dai soggetti individuati al comma 2 dell'art. 5.
2. La denuncia deve contenere una sintetica descrizione dell'evento, l'indicazione approssimativa del danno, gli eventuali testimoni, la prova che il sinistro è avvenuto a seguito di collisione con ungulato selvatico, la dichiarazione di non essere assicurato contro l'evento.
3. Alla denuncia va allegata la seguente documentazione: fotografia del danno, preventivo riparazione e poi a seguire fattura quietanzata se la domanda viene ammessa ad indennizzo, fotocopia patente guida, fotocopia libretto circolazione, fotocopia versamento tassa regionale automobilistica, fotocopia verbale o riserva di presentazione dello stesso.
4. Non sono prese in considerazione domande incomplete o presentate fuori termine.

Art. 9

*(Perizia)*

1. Si procede alla liquidazione dell'indennizzo successivamente alla relativa perizia che dovrà soddisfare tutti i punti contenuti previsti ai punti precedenti.

dy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 10

*(Decorrenza)*

1. Le disposizioni del presente atto si applicano per le denunce presentate a partire dal 1 gennaio 2009.

Art. 11

*(Disposizione finale)*

1. La Regione provvede a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed agli altri soggetti interessati (Province, Comuni, Comunità montane, Prefetture e forze dell'ordine) della possibilità di indennizzo dei danni patiti in seguito all'incolpevole coinvolgimento in un sinistro stradale con gli esemplari di fauna selvatica di cui al presente atto.